



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027

www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it - amia.verona@email.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. Int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Gallarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO DELLA FRAZIONE EER 20.03.01
DALLA STAZIONE DI TRAVASO DI AMIA
VERONA SPA ALL'IMPIANTO DI CA'DEL BUE
(VR)
(ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016)

Fascicolo gara: Tender_59
RDO rfq 84
Codici di Appalto
Numero Gara: 8594727
CIG 9265552F61

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA STAZIONE DI
TRAVASO DI AMIA VERONA SITA IN VIA B. AVESANI, 31 – 37135
VERONA –
PER L'ANNO 2022
- R.U.P.:Geom. Moreno Pensa**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto della presente gara è l'affidamento del servizio di trasporto del rifiuto urbano dalla stazione di travaso di Amia Verona, sito in via B. Avesani, 31 – 37135 VERONA sino all'impianto di termovalorizzazione di Cà del bue sito in Via Matozze, 95/a – 37133 Verona. Il rifiuto da trasportare avrà come codice rifiuto europeo (EER):
EER 20.03.01 - (frazione secca di rifiuti urbani).

Il quantitativo del rifiuto da trasportare è stimato in circa :

E.E.R. 20.03.01 tonn. 20.000;

tale quantitativo s'intende non vincolante in relazione alla effettiva produzione riscontrata nel corso dell'anno ed alle disposizioni impartite dalle Autorità territoriali competenti per il bacino di utenza di Amia Verona Spa.

Il quantitativo giornaliero da trasportare e relativi mezzi da mettere a disposizione sarà richiesto settimanalmente (**programma**) dalla committente, a mezzo posta elettronica.

In caso di mancato rispetto dei programmi la committente si riserva la facoltà di fare intervenire un'altra ditta, addebitando i relativi costi di trasporto all'appaltatore, fermo restando il diritto della committente all'applicazione delle penali previste.

Per il mancato raggiungimento del quantitativo massimo previsto del rifiuto da trasportare, l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti della committente.

Per eventuale eccedenza del rifiuto da trasportare, oltre la quantità sopra indicata, l'aggiudicataria si impegna ad applicare lo stesso prezzo offerto in sede di gara, sino al raggiungimento della scadenza temporale del contratto, comunque non oltre il quinto d'obbligo del contratto.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore della concorrente che avrà formulato la migliore offerta economica secondo le indicazioni descritte nel disciplinare di gara.

Si precisa che le attività di caricamento dei mezzi dell'impresa appaltatrice sarà effettuato a cura di personale Amia Verona Spa.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Art. 2 - Durata dell'appalto

Il contratto di appalto ha la durata indicativa di mesi 6 con decorrenza presunta dal 1[^] Luglio 2022 e scadenza il 31 Dicembre 2022, e comunque sino all'esaurimento delle 20.000 tonnellate da trasportare.

Resta fermo che, alla scadenza naturale del contratto, AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di prorogare la validità del contratto per il tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente all'esito di procedura ad evidenza pubblica (max sei mesi), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/16 e s.m.i..

Art. 3 - Importo a base di asta

L'importo di spesa stimato per il servizio è di € 130.000,00 (centotrentamila/00), oltre € 100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4 – Impianto di destinazione

La ditta appaltatrice dovrà trasportare il rifiuto dalla sede di Amia Verona Spa – via Bartolomeo Avesani, 31 – Verona sino all'impianto di Cogenerazione di Cà del Bue – via Matozze - Verona, autorizzato con *“provvedimento della REGIONE VENETO all'esercizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti solido urbani e cogenerazione sito nel Comune di Verona in località Cà del Bue, limitatamente alla sezione selezione e produzione CSS”*.

In caso si verificasse l'impossibilità oggettiva di ricevimento del rifiuto da parte dell'impianto segnalato dalla committente e dalla competente Autorità, lo stesso sarà sostituito con altro idoneo e autorizzato impianto, previa comunicazione scritta all'appaltatore.

Nel corso dell'esecuzione del contratto potrebbero essere individuate altre destinazioni finali del rifiuto, sulla base delle indicazioni delle competenti autorità territoriali. Qualora si dovesse presentare questa eventualità la scrivente stazione appaltante si riserva di procedere con una ulteriore richiesta di offerta all'esecutore del contratto, e valutata la congruità della stessa, procedere con lo svolgimento del servizio di trasporto verso le altre ulteriori e diverse destinazioni.

Nulla sarà dovuto all'aggiudicataria se il nuovo impianto individuato risulterà circoscritto in un raggio di 90 chilometri di distanza dalla sede della S.A.

Il mancato rispetto dei viaggi giornalieri come da richiesta, comporterà l'applicazione della penale di cui all'art.16.

Art. 5 – Trasporto del rifiuto

Il trasporto potrà avvenire attraverso l'utilizzo della seguente tipologia di mezzi di trasporto:

- Semirimorchio a pianale mobile;

L'aggiudicataria dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante, per lo svolgimento del servizio in oggetto, minimo 2 mezzi/giorno, come sopra indicato, sabato compreso ed eventuali festivi.

Le operazioni di trasporto devono procedere in modo tale da non disperdere alcun rifiuto lungo il percorso.

A tale scopo l'appaltatore deve dotare tutti i mezzi delle apposite coperture necessarie al conferimento dei rifiuti soggetti a dispersione.

Tali coperture devono essere di adeguato materiale, forma e tipologia e devono essere fornite e mantenute efficienti a cura e spese dell'appaltatore.

Tali trasporti devono essere di norma effettuati entro le 24 ore salvo guasti dell'automezzo, in tal caso si dovrà procedere alla sostituzione del mezzo.

Il caricamento di tali materiali si svolge in concomitanza con quello di altri mezzi che trasportano rifiuti, potendosi così generare tempi di attesa, previsti per un massimo circa di 50 minuti.

La ditta appaltatrice non avrà nulla a pretendere per le soste di cui sopra che rientrano entro i termini fissati.

Qualora nel corso del servizio il numero degli automezzi richiesti risulti insufficiente sarà facoltà della committente richiedere un adeguato numero di automezzi in funzione del quantitativo di rifiuto da portare a destino.

Tali ulteriori mezzi dovranno presentarsi nella sede di Amia Verona entro 2 ore dalla richiesta e mettersi a disposizione per le operazioni di trasporto.

Il servizio affidato col presente appalto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico ed indispensabile; non va sospeso salvo cause di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero vanno garantiti per legge i servizi minimi essenziali.

Per garantire la continuità del servizio la ditta aggiudicataria dovrà nominare un proprio responsabile per le comunicazioni inerenti tale servizio.

Art. 6 – Procedure di conferimento e documenti di accompagnamento richiesti

Il trasporto di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione.

Sarà cura della committente predisporre il formulario o documento di trasporto, a cui dovrà ritornare la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente. L'appaltatrice dovrà inviare ai seguenti indirizzi mail: pesacdb@amiavr.it e logistica@amiavr.it copia del formulario di scarico con il relativo peso di accettazione dall'impianto in modo tale da permettere alla committente la relativa registrazione sul registro di carico e scarico entro la giornata del servizio effettuato.

In mancanza del documento di cui sopra la ditta appaltatrice è tenuta a non trasportare il rifiuto.

Art. 7 – Orario di conferimento

Il servizio oggetto d'appalto dovrà svolgersi dal lunedì al sabato, e in alcuni giorni festivi segnalati dalla ditta appaltatrice, in coerenza con gli orari fissati dall'impianto di Cà del Bue che attualmente sono :

- **Orario continuato dalle 07,30 – alle 17,00;**

Art. 8 – Prezzi e offerta

Il prezzo unitario del servizio verrà applicato sul materiale a destino rilevato dalla quarta copia dei singoli formulari e sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatta salva l'eventuale applicazione di oneri fiscali o altri gravami derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, che saranno posti a carico della committente.

Art. 9 – Requisiti per la partecipazione alla gara

Alla gara potranno partecipare le ditte, anche riunite in raggruppamenti di imprese secondo le disposizioni di legge che disciplinano la materia, che siano in possesso delle autorizzazioni amministrative prescritte dalle disposizioni di legge vigenti per il servizio di trasporto (iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali cat.1 classe B e sottocategoria di cui all'allegato D della delibera n° 5 del 03/11/2016 come modificata dalla Deliberan.8 del 12/09/2017 D5 e autorizzazione al trasporto C/T-Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale R.E.N).

Verranno ammesse alla gara solo le ditte che presenteranno la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, professionale, economico-finanziario, tecnico professionale del decreto legislativo 50/2016, come meglio specificato nella lettera d'invito.

Art. 10 - Affidamento del servizio

La committente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta regolare, purché reputata conveniente e congrua o diversamente di non aggiudicare se il prezzo non è ritenuto congruo.

Il contratto sarà sottoscritto fra AMIA VERONA SPA e la ditta aggiudicataria sulla base delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato.

Art. 11 - Stipulazione del contratto

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine comunicato con espresso invito, ovvero non risulti in regola con le autorizzazioni prescritte per legge, la committente si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta che abbia presentato l'offerta immediatamente successiva nella graduatoria stabilita dalla commissione di gara, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata aggiudicataria.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro

La ditta appaltatrice ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal T.U.81/08. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

La ditta appaltatrice è tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e, tra l'altro, di quelle previste dal D.Lgs. n° 81/08 e ss. mm. ed ii.

La stessa prenderà visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (cd. D.U.V.R.I.) dell'impianto di Amia Verona spa e di Cà del Bue e si impegna a fornire il proprio specifico Piano Operativo di Sicurezza (cd. P.O.S.), che conterrà, tra l'altro:

- i provvedimenti adottati per la tutela della salute e sicurezza nel lavoro specifico oggetto del contratto;
- il nominativo del responsabile individuato dall'impresa;
- le modalità di esecuzione del servizio in sicurezza;
- le modalità di gestione dei prodotti eventualmente utilizzati e delle norme di sicurezza;
- le modalità di addestramento e formazione del personale e l'attestazione della formazione effettuata;
- il nominativo del medico competente, se previsto, e il contenuto della sorveglianza sanitaria;
- tutti i documenti comunque previsti dal D.Lgs. 81/08.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti – revisione dei prezzi

Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere pre-fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti trasportati, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura, alla quale seguirà il benestare da parte dell'appaltatrice.

Per la fatturazione faranno fede le indicazioni riportate nei formulari di identificazione.

A ciascuna pre-fattura dovrà essere allegato un report mensile dei conferimenti.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136. Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

A discrezione di Amia, i pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

In deroga all'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/16 e s.m.i., il corrispettivo contrattuale potrà eventualmente subire modifiche in dipendenza di circostanze eccezionali sopravvenute nel corso di esecuzione dei servizi, che determinino una variazione dei prezzi dei materiali più significativi utilizzati nell'appalto, come accertata previa istruttoria del Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità previste e disciplinate dall'art. 29, d.l. n. 4/22, convertito in legge n. 25/22.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 15 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa la cessione dei crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante. Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.

La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/16 e s.m.i..

Art. 16 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Nel caso di inadempienze nella gestione delle prestazioni oggetto del presente appalto riscontrate dai propri incaricati, addebitabili alla ditta appaltatrice, AMIA Verona S.p.A., procederà a formale contestazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, alla

quale la ditta appaltatrice potrà rispondere con propria memoria giustificativa entro sette giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine la committente procederà all'addebito delle sanzioni. Per le seguenti violazioni verrà applicata una sanzione così quantificata:

- Mancata presentazione al carico in base al programma settimanale: €/viaggio mancante 100,00
- Mancata consegna quarta copia formulario: €/giorno 1.000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto in caso di consegna di mezzo non conforme alle caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale D'Appalto, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra.

Il servizio affidato con il presente appalto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto, per nessun motivo potrà essere sospeso, ritardato o abbandonato, anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà dell'affidatario.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 108, d.lgs. 50/16 e s.m.i., Amia Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) scioglimento, cessazione, fallimento della ditta appaltatrice;
- b) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore. Non costituiscono casi di forza maggiore i disservizi causati da agitazioni sindacali del personale dipendente della ditta appaltatrice;
- c) sospensione autorizzazione al trasporto
- d) qualora la ditta appaltatrice, nell'espletamento dei servizi si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

In tal caso l'interpello del secondo operatore economico in graduatoria avverrà nelle modalità di cui all'art.110 del D.Lgs. 50/2016.

Al verificarsi della risoluzione contrattuale, l'Appaltante provvederà ad incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e ad affidare le prestazioni in danno dell'Appaltatore e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

Art. 18 - Responsabilità

La ditta appaltatrice assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine la ditta appaltatrice dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 19 - Personale in servizio

La ditta appaltatrice è tenuta alla puntuale e corretta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto, ed al rispetto di tutte le garanzie per i lavoratori prescritte dagli accordi sindacali. Si obbliga altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, alla data della sottoscrizione del contratto di appalto, nonché da quelle delle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano la ditta appaltatrice anche se non sia appartenente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La ditta appaltatrice ha inoltre l'obbligo di osservare, per tutta la durata del contratto, le norme della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili e delle successive disposizioni attuative ed integrative.

Art. 20 – Subappalto

L'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i .

La ditta concorrente, in sede di offerta, deve dichiarare la volontà di subappaltare, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, indica i servizi o le parti della fornitura che intende subappaltare utilizzando l'apposita sezione del DGUE.

I subappaltatori devono possedere i requisiti richiesti per partecipare alla procedura.

IN MANCANZA DI TALI INDICAZIONI IL SUBAPPALTO È VIETATO.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, Codice degli Appalti come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021, la stazione appaltante ha individuato le prestazioni oggetto del contratto da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nella percentuale del 49 % del servizio.

Tale percentuale garantisce:

- che il livello qualitativo del servizio richiesto sia raggiunto attraverso una preponderante prestazione dell'impresa aggiudicataria caratterizzata dal rispetto delle tempistiche previste;
- l'individuazione di un aggiudicatario con un'adeguata struttura aziendale ed il possesso di specifici requisiti, tali da assicurare un grado di certezza nell'esecuzione del servizio;
- un confronto diretto con l'aggiudicatario quale principale contraente contrattuale, anche in relazione ad eventuali particolari necessità che dovessero sopravvenire, in un particolare momento di transizione aziendale;
- il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria, con limitazione della delega a terzi della prestazione, alla luce dei criteri di partecipazione e di esecuzione richiesti dalla stazione appaltante nei documenti della procedura;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore che potrà comunque decidere di subappaltare le prestazioni indicate entro la quota subappaltabile pari al 49%;
- di ottimizzare la gestione e la calendarizzazione della prevalenza del servizio attraverso un coordinamento diretto con il referente dell'impresa aggiudicataria;
- un più elevato grado di controllo e verifica degli eventuali obblighi di sicurezza applicabili dagli operatori coinvolti e dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio.

In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 del Codice degli appalti. L'eventuale risoluzione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, determina il conseguente scioglimento dell'eventuale contratto di subappalto. Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo entrambi responsabili solidamente delle prestazioni rese in favore della Stazione appaltante.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

È fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la risoluzione del contratto in danno.

Art. 21 – cauzione definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del cc e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempimenti contrattuali o danni o altro

alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 22 - Foro competente – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Il Foro di Verona è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Moreno Pensa)



